

CIRCOLARE n. 8 – Agosto 2022

Vado Ligure, lì 2 settembre 2022

SOMMARIO

SEZIONE I – NEWS	2
A. NORMATIVA	2
A.1. IRPEF – SOSTITUTI D’IMPOSTA	2
A.1.1) Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali ed industriali	2
A.2. FINANZA LOCALE	3
A.2.1) Contabilità armonizzata: aggiornamento	3
A.3. VARIE	3
A.3.1) Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto “Semplificazioni” (D.L. 73/22)	3
A.3.2) Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto “Semplificazioni” (D.L. 73/22)	5
A.3.3) Saggio di interesse per ritardati pagamenti	6
B. PRASSI	6
B.1. I.V.A.	6
B.1.1) Costruzione archivio comunale	6
B.1.2) Formazione on line	7
B.1.3) Nuova documentazione per le importazioni: problemi applicativi e detrazione Iva	8
B.1.4) Professionista non residente e partita Iva italiana	9
B.1.5) Operazioni permutative nelle locazioni immobiliari	9
B.1.6) Acquisti da imprese “minime” comunitarie	10
B.2. IRPEF - SOSTITUTI D’IMPOSTA	10
B.2.1) Utilizzo del mezzo proprio da parte di dipendenti pubblici	10
B.2.2) Bonus 200 euro	10
B.3. VARIE	11
B.3.1) Controllo e rendicontazione PNRR	11
B.3.2) L’imposta di bollo sulle fatture dei forfettari	11
B.3.3) Aliquota Ires ridotta	11
B.3.4) Tracciabilità	11
C. GIURISPRUDENZA	12
C.1. FINANZA LOCALE	12
C.1.1) Bilancio d’esercizio 2021 Enti del SSN	12
SEZIONE II – FOCUS	14

SEZIONE I – NEWS

A. NORMATIVA

A.1. IRPEF – Sostituti d'imposta

A.1.1) Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali ed industriali


Oltre ad una serie di misure in materia di crediti d'imposta, accise e di iva in relazione a energia elettrica, gas naturale e carburanti, il decreto contiene anche interessanti novità in relazione al lavoro dipendente ed ai redditi assimilati;

Art. 12 : misure a sostegno del welfare aziendale: Limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, Tuir, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00;

Art. 20: incremento dello sgravio contributivo 0,80%: Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1,2 punti percentuali. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche;

Art. 22: bonus 200 euro: L'indennità di cui all'articolo 31 del D.L. 50/221 è riconosciuta anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 non hanno beneficiato dell'esonero di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, poiché' interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS. L'indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell'indennità di cui al comma 1 del citato articolo 31 e di cui all'articolo 32 del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS fino alla data indicata al primo periodo.

Intervenendo sull'articolo 32 del D.L. 50/22, ed in particolare sul comma 11, viene estesa la possibilità di richiedere l'indennità, secondo le regole vigenti per le co.co.co., anche ai dottorandi ed agli assegnisti di ricerca.

[\(Decreto Legge 9 agosto 2022 n. 115 – G.U. n. 198 del 09-08-2022\).](#) 

A.2. Finanza Locale

A.2.1) Contabilità armonizzata: aggiornamento

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del MEF che apporta alcune modifiche, in particolare, ai principi contabili (Allegati 4/1, 4/2 e 4/3).

(Ministero dell'Economia e delle Finanze – [Decreto 2 agosto 2022](#) – G.U. n. 191 del 17-08-2022). [↗](#)

A.3. Varie

A.3.1) Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto “Semplificazioni” (D.L. 73/22)

Convertito in legge, con modificazioni, il cosiddetto Decreto Semplificazioni (D.L. 73/22).

Tra la miscellanea di norme contenute nel decreto convertito, si estraggono quelle di maggior interesse.

Art. 1: Scritture contabili. Da segnalare una modifica approvata in conversione: all'articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo le parole: «la tenuta» sono inserite le seguenti: «e la conservazione», le parole: «e', in ogni caso, considerata regolare» sono sostituite dalle seguenti: «sono, in ogni caso, considerate regolari» e dopo le parole: «nei termini di legge» sono inserite le seguenti: «o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82». In concreto, l'intervento del legislatore vuole significare che i registri contabili (libro giornale, libro degli inventari, registri prescritti ai fini Iva) possono essere tenuti e archiviati elettronicamente senza trasposizione su stampa ovvero senza attivazione del relativo processo di conservazione a norma secondo le regole previste dal Cad e dai connessi regolamenti di attuazione, quindi anche oltre la scadenza dei tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, a condizione che a richiesta dei verificatori vengano stampati su supporto cartaceo. La nuova regola che, in qualche modo, disattende le interpretazioni fornite nel tempo dalle Entrate, riguarda solo i registri e non gli altri documenti che non essendo inclusi nella disposizione devono rispettare le normali regole di conservazione. Si pensi alle fatture elettroniche che, per legge devono essere conservate in modalità elettronica ovvero i contratti e i documenti a rilevanza fiscale che non configurandosi quali registri contabili non possono essere conservati in modalità elettronica senza essere debitamente stampati ovvero conservati elettronicamente;

Art. 2: dettate disposizioni per la dematerializzazione della scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille nel caso di 730 presentato tramite sostituto d'imposta e fissate le scadenze, sempre per l'assistenza fiscale diretta;

Art. 3: modificate talune scadenze di natura fiscale. In particolare:

- Liquidazione periodica II trimestre: il termine di trasmissione si sposta dal 16 al 30 settembre;

- Modelli Intrastat: la scadenza di presentazione torna al 25 del mese successivo a quello di riferimento, mentre il D.L. 73/22 l'aveva differita alla fine del mese successivo;
- Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: alzato da 250 a 5000 euro il limite al di sotto del quale il versamento per i primi tre trimestri può essere cumulativo, con applicazione alle fatture elettroniche emesse a partire dal 1/1/23;
- Dichiarazione ai fini dell'imposta di soggiorno 2020 e 2021: termine di presentazione differito al 30/9/22;

Art. 5: i rimborsi fiscali agli eredi sono effettuati dall'Agenzia delle Entrate ai soggetti risultanti dalla dichiarazione di successione;

Art. 10: modifiche alle norme in materia di deduzioni Irap di cui all'art. 11 del D.lgs. 446/97, peraltro di natura prettamente formale per quanto riguarda i soggetti che determinano la base imponibile con il metodo commerciale. In particolare, vengono eliminate le deduzioni forfettarie e per contributi sul personale dipendente a tempo indeterminato ma, per i soggetti che determinano il valore della produzione secondo le regole degli articoli da 5 a 9, è consentita la deduzione integrale del costo del lavoro per il personale a tempo indeterminato. La modifica apportata in conversione elimina il problema in ordine ai soggetti che determinano l'Irap secondo il metodo retributivo, per i quali, secondo la lettera del D.L. 73/22, sarebbero venute meno le deduzioni disabili e apprendisti per il personale a tempo indeterminato; permane invece l'ineducibilità sui premi Inail, ove peraltro l'Agenzia non aveva mai accolto la tesi favorevole che si stava affermando in giurisprudenza. Per la decorrenza delle modifiche, inopinatamente fissata al 2021, la legge di conversione lascia al contribuente la facoltà di compilare il modello dichiarativo secondo le regole previgenti;

Art. 12: modifiche alla disciplina dell'esterometro e degli obblighi di trasmissione delle autofatture elettroniche. Viene riscritto il comma 3-bis dell'art. 1 del D.Lgs. 127/15, prevedendo che i soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo

- quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale,
- quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3,
- nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,

Art. 14: i termini per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso salgono da venti a trenta giorni;

Art. 17: abrogato il primo comma dell'art. 20 del Dpr 605/73, norma che prevedeva per gli enti pubblici un obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria dei contratti di appalto non registrati.

Art. 18: modifiche alla disciplina Iva delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati. In particolare,

- l'esenzione di cui all'art. 10 n. 18 si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al numero 19), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo;
- l'aliquota 10% di cui alla tabella A, parte III, n. 120), si applica anche alle prestazioni di ricovero e cura che non fruiscono dell'esenzione;

Art. 20: le variazioni alle aliquote dell'addizionale comunale Irpef possono essere deliberate sino al 31/7/22;

Art. 22; l'applicazione del reverse charge interno alle operazioni di cui all'art. 17 del Dpr 633/72 in scadenza il 30/6/22 è prorogata sino al 31/12/26;

Art. 26: l'imposta di registro si applica in misura fissa agli atti, ai contratti, alle convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di interesse generale degli Enti del terzo Settore svolte in base ad accreditamento, contratto o convenzione con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con l'Unione europea, con amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi pubblici di diritto internazionale (art. 82 co. 3, Codice del terzo Settore);

Art. 35: disposte proroghe per:

- i termini di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 nel registro nazionale aiuti e per del termine di presentazione della dichiarazione Aiuti di stato da parte dei contribuenti, differito al 30/11/22;
- il termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno d'imposta 2021: spostato al 31/12/22. Con le modifiche in conversione viene spostato al 31/12/22 anche il termine del 30/6/22 per la dichiarazione IMU degli enti non commerciali, che non era stato differito dal D.L. 73;

Art. 36: in relazione al bonus 200 euro di cui all'art. 31 del D.L.50/22, previste disposizioni specifiche unicamente per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni i cui servizi di pagamento siano gestiti dal sistema informatico del MEF;

Art. 38: modificazioni in materia di assegno unico e universale per le famiglie con figli disabili.

[\(Legge 4 agosto 2022, n. 122 – G.U. n. 193 del 19-08-2022\).](#) 

A.3.2) Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto “Semplificazioni” (D.L. 73/22)

Publicato in Gazzetta ufficiale l'avviso con cui si da' notizia che con decreto del direttore generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi - del 26 luglio 2022, è stata disposta l'apertura del bando 2022 relativo all'intervento per il finanziamento di progetti di potenziamento e capacity building degli Uffici di trasferimento tecnologico (UTT) delle Università italiane, degli enti pubblici di ricerca (EPR) italiani e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) al fine di aumentare l'intensità dei flussi di trasferimento tecnologico verso il sistema delle imprese, con una dotazione finanziaria di 7,5

milioni di euro a valere sul PNRR. Le proposte progettuali potranno essere presentate a partire dal decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entro e non oltre il 17 ottobre 2022. La versione integrale del bando e la relativa documentazione per la presentazione delle domande sono disponibili sul sito: Ufficio italiano brevetti e marchi: www.uibm.gov.it

(Ministero dello Sviluppo Economico – [Comunicato](#) – G.U. n. 201 del 29 agosto 2022). [↗](#)

A.3.3) Saggio di interesse per ritardati pagamenti

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002 (come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 192/2012), il saggio di interesse di riferimento a favore dei creditori per il ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali: per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2022, il tasso d'interesse di riferimento è pari allo 0,00 per cento. Pertanto, nel periodo 01/07/2022-31/12/2022, si applicano gli interessi di mora nella misura dell'8,00% **(Ministero dell'Economia e delle Finanze – [Comunicato](#) – G.U. n. 197 del 24-08-2022).** [↗](#)

B. PRASSI

B.1. I.V.A.

B.1.1) Costruzione archivio comunale

Il Comune istante fa presente di aver approvato un intervento di realizzazione di un nuovo impianto di archiviazione presso l'area denominata "Cittadella degli Archivi", in relazione al quale chiede chiarimenti in ordine alla possibilità di applicare l'aliquota IVA ridotta del 10 per cento di cui ai numeri 127-quinquies) e 127-septies) della Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

L'istante ritiene che all'intervento descritto si applichi, ai sensi del combinato disposto dei citati numeri 127-quinquies) e 127-septies), contenuti nella parte terza della Tabella A allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, l'IVA nella misura del 10 per cento in quanto "opera di urbanizzazione secondaria". Al riguardo, l'istante evidenzia che "È del tutto pacifico, quindi, che la realizzazione del nuovo impianto di archiviazione da parte del Comune consista nella realizzazione di un'opera (l'impianto di archiviazione per l'appunto) che è da considerarsi in funzione e al servizio di una zona urbanizzata". L'Agenzia delle Entrate evidenzia che le opere di urbanizzazione primaria e secondaria per la cui realizzazione viene prevista l'applicazione dell'IVA nella misura ridotta del 10 per cento sono quelle tassativamente indicate nella citata legge n. 847, richiamata dalla disposizione fiscale di agevolazione di cui al citato numero 127-quinquies) e successivamente riprodotte nell'articolo 16 del Testo Unico Edilizia, nonché da quelle previste da altre disposizioni specifiche di equiparazione.

Con particolare riferimento alle "delegazioni comunali" espressamente ricomprese nell'elenco delle opere di urbanizzazione secondaria, di cui alla citata legge n. 847 del

1964 e attualmente riportate nell'articolo 16 del Testo Unico Edilizia, con la risoluzione n. 394/E del 2007, è stato chiarito che "sostanzialmente" la stessa deve essere considerata struttura amministrativa decentrata o sede decentrata degli uffici comunali, nella quale viene svolta una funzione istituzionale e tipica dell'ente locale a servizio dei residenti nel territorio.

Nel caso di specie, l'intervento consisterà nella costruzione di un nuovo impianto di archiviazione ad alta efficienza tecnologica la cui realizzazione consentirà, grazie all'elevata meccanizzazione, una capacità di consultazione dell'archivio in tempi brevi assicurando, a beneficio della collettività, altresì, un'esperienza di consultazione altamente efficiente e con possibilità di garantire un elevato incremento delle richieste soddisfabili. L'Agenzia osserva altresì che gli archivi degli enti locali sono soggetti al regime del demanio pubblico ai sensi degli articoli 822 e 824 del Codice Civile, nonché al regime dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004 (c.d. Codice dei beni culturali). In tal modo, spetta all'autorità amministrativa la loro tutela, protezione e conservazione (cfr. articolo 823 del Codice Civile e articoli 1 e 3 del Codice dei beni culturali).

Conseguentemente, accoglie la soluzione di applicazione dell'aliquota Iva 10%.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta ad interpello n. 402 del 2 agosto 2022](#)). 

B.1.2) Formazione on line

Nuovo intervento dell'Agenzia delle Entrate sul tema della territorialità Iva nel settore della formazione on line, con molte conferme ma anche con talune conclusioni foriere di criticità sia sotto il profilo concettuale sia in termini di operatività.

Il caso affrontato con la risposta ad interpello n. 409 riguarda diverse tipologie di corsi di formazione, della durata di alcuni giorni, resi dalla società istante nella modalità a distanza sia a favore di soggetti "business" che a favore di consumatori finali. I corsi consentono l'interazione fra i docenti ed i partecipanti ed i docenti svolgono la loro attività in luoghi diversi, mediante il canale elettronico.

L'Agenzia osserva preliminarmente che, considerando la possibilità di interazione fra docente e discenti, la qualificazione del servizio prestato non rientra nella nozione di "servizio prestato tramite mezzo elettronico" di cui all'art. 7 del regolamento UE 282/11. Il passaggio successivo, al fine di valutare l'applicabilità o meno delle deroghe fissate dall'art. 7-quinquies), è costituito dalla necessità di distinguere le fattispecie in cui il committente sia un soggetto business (B2B) rispetto alle situazioni in cui il committente sia un consumatore finale (B2C). Per i corsi on line verso soggetti business, non essendovi accesso in luogo fisico ove si svolge la formazione, trova applicazione la regola generale di cui all'art. 7-ter: la territorialità Iva è nel Paese del committente e sarà quest'ultimo a dover assolvere l'imposta nel proprio Paese. Per i corsi verso consumatori finali opera invece la deroga dell'art. 7-quinquies) e dunque la territorialità Iva è collocata nel Paese ove si svolge la formazione. Ma qui sorge la criticità interpretativa: qual è il luogo ove si svolge la formazione? La soluzione prospettata dalla società istante era quella di ritenere che le prestazioni devono considerarsi "materialmente eseguite" nel luogo ove sono fornite dal gestore della piattaforma, vale a dire nel luogo della sede delle sue attività

economiche. L’Agenzia, invece, non ha accolto tale soluzione, ritenendo che i corsi B2C assumano rilevanza territoriale nel luogo di residenza del cliente. A sostegno di tale interpretazione, l’Agenzia richiama le linee guida approvate dal Comitato IVA nella riunione n. 118 del 19 aprile 2021, in relazione ai servizi consistenti in sessioni interattive filmate e trasmesse in tempo reale via Internet (ad esempio, video-chat), nonché le modifiche operate dalla Direttiva UE 2022/542 all’art. 54 della Direttiva IVA, paragrafo 1, in relazione alle trasmissioni in streaming.

L’assimilazione della formazione on line con interazione alle sessioni filmate o alle trasmissioni in streaming non appare pienamente condivisibile e comunque, nelle casistiche in esame, genera non poche difficoltà operative in considerazione del fatto che il prestatore deve essere in grado di assolvere l’Iva nei diversi Paesi di stabilimento degli utenti.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta ad interpello n. 409 del 4 agosto 2022](#)). ↗

B.1.3) Nuova documentazione per le importazioni: problemi applicativi e detrazione Iva

Per la detrazione Iva dell’imposta pagata al momento dell’importazione l’operatore deve registrare la bolletta doganale ovvero, in relazione alle nuove regole di presentazione delle dichiarazioni doganali, attraverso lo scambio di messaggi, dovrà, quando sarà disponibile, scaricare dal sistema doganale Aida, il prospetto di riepilogo ai fini contabili delle dichiarazioni doganali presentate.

Sono le conclusioni della risposta 417/2022 delle Entrate a seguito dell’analisi di un quesito posto da un importatore che suggeriva di poter registrare, in luogo della bolletta doganale, quale documento comprovante l’importazione, il documento di cortesia emesso dagli spedizionieri doganali.

Il tema, affrontato nell’interpello, sta ponendo non poche preoccupazioni alle imprese specialmente con riferimento al lungo periodo (oltre 10 mesi) in cui i dichiaranti doganali, in attesa della riforma di presentazione delle dichiarazioni doganali, hanno smesso di inviare all’importatore la copia della bolletta doganale

L’agenzia delle Entrate, nell’interpello, sottolinea tre aspetti di particolare interesse.

1 Le dichiarazioni d’importazione sono trasmesse al sistema informativo dell’agenzia delle Dogane e sono munite di firma digitale. Tali dichiarazioni così come acquisite e registrate al sistema informativo assumono piena efficacia soddisfacendo ai requisiti di autenticità, integrità e non ripudio.

2 Il sistema informativo al momento dello svincolo mette a disposizione degli importatori un prospetto di riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale. Il prospetto, però (per problemi tecnici), allo stato attuale non è ancora disponibile.

3 Per quanto riguarda il documento di cortesia rilasciato dallo spedizioniere, l’agenzia delle Entrate espressamente afferma che in sede d’interpello «non è possibile valutare l’idoneità del “documento di cortesia” emesso dagli spedizionieri, considerato che il contenuto è rimesso alla discrezione dei singoli emittenti e non è possibile verificare se possieda le medesime garanzie di affidabilità del documento emesso dall’agenzia delle Dogane».

(Agenzia delle Entrate – [Risposta ad interpello n. 417 del 5 agosto 2022](#)). ↗

B.1.4) Professionista non residente e partita Iva italiana

Il caso riguarda un italiano iscritto all'AIRE che intende iniziare un'attività di lavoro autonomo in Italia e che non sta svolgendo alcuna attività professionale all'estero, ove è anagraficamente residente; a fronte di ciò, intende aprire partita Iva italiana.

L'Agenzia evidenzia in primo luogo che chi presta attività professionale si considera soggetto passivo IVA in Italia se:

- 1) è domiciliato in Italia, anche se residente all'estero;
- 2) è residente in Italia e non è domiciliato all'estero;
- 3) è domiciliato o residente all'estero ma possiede una stabile organizzazione in Italia, con la conseguenza, che, in presenza di uno di questi elementi, le prestazioni rese si considerano, in linea generale, effettuate in Italia.

Con riferimento poi ai concetti di cui all'art. 2 Tuir, l'Agenzia constata che l'intenzione dell'interpellante è quella di costituire nel territorio italiano il centro dei propri interessi, ed ivi svolgere l'attività lavorativa; pertanto, la circostanza che nel territorio italiano venga costituito il domicilio fiscale, pur in presenza della residenza in un paese terzo (Regno Unito) non è di ostacolo a considerare l'istante quale soggetto passivo di imposta alla stregua di un soggetto residente. Peraltro, poiché l'istante non svolge, nel paese di residenza, alcuna attività professionale o imprenditoriale, nel modello AA9/12, presentato ai sensi dell'articolo 35 del decreto in materia IVA, dovrà indicare il domicilio fiscale ossia il luogo ove sarà svolta l'attività lavorativa, al fine di dotarsi di una partita IVA ordinaria.

Ai fini Irpef, i redditi riconducibili all'attività svolta in Italia andranno ivi assoggettati ad imposizione. Anche richiamando l'art. 14 della Convenzione (nel caso specifico Italia – UK), l'Agenzia osserva che, nell'assoggettare ad imposizione i redditi provenienti "dall'esercizio di una libera professione o di altre attività di lavoro indipendente" esclusivamente nello Stato di residenza del contribuente, fa salvi i redditi che il beneficiario ottiene grazie ad una "base fissa" posta nell'altro Stato contraente, ipotesi che rende applicabile un regime di tassazione concorrente in entrambi i Paesi e la successiva applicazione del credito d'imposta nel Paese di residenza per le imposte pagate all'estero.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta ad interpello n. 429 del 16 agosto 2022](#)). 

B.1.5) Operazioni permutative nelle locazioni immobiliari

Nelle locazioni immobiliari si configura una operazione permutativa ai fini Iva, così come disposto dall'art. 11 del Dpr 633/72, e occorre quindi la doppia fatturazione, qualora il conduttore sostenga spese incrementative sull'immobile a fronte di una riduzione del canone.

La risposta 424, richiamando la giurisprudenza della Corte Ue (sentenza 23 settembre 2013) e della Cassazione (sentenza 28725/2017), ritiene infatti che si configuri comunque una operazione permutativa ai fini Iva e che dunque il proprietario debba fatturare il canone lordo (se soggetto passivo Iva) e il conduttore, entro la data di ricevimento della fattura di affitto (da considerare come momento di effettuazione della operazione di permuta), debba fatturare al proprietario un importo (gravato di Iva se è configurato il presupposto soggettivo) pari alla differenza tra canone lordo e canone netto.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta ad interpello n. 424 del 12 agosto 2022](#)). 

B.1.6) Acquisti da imprese “minime” comunitarie

L’Agenzia delle Entrate, nel confermare le posizioni espresse con la circolare 26/E/10, ribadisce che Il regime speciale delle piccole imprese, concesso dalla Direttiva 2006/112 agli Stati membri entro determinate soglie di esonero, prevede modalità semplificate di imposizione e riscossione dell'imposta per le operazioni attive da esse effettuate. Pertanto, non sono considerate cessioni intracomunitarie le cessioni di beni da esse effettuate nei confronti di altri operatori stabiliti in altro Stato membro. Allo stesso modo, ai sensi del comma 5, lettera d), del citato articolo 38, non sono considerati acquisti intracomunitari le operazioni riguardanti i beni acquistati da qualsiasi operatore italiano, qualora il proprio cedente benefici nel suo Paese di tale regime.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta ad interpello n. 431 del 23 agosto 2022](#)). 

B.2. IRPEF - Sostituti d'imposta

B.2.1) Utilizzo del mezzo proprio da parte di dipendenti pubblici

Il Comune istante intende autorizzare, in via eccezionale, i propri dipendenti all'utilizzo del mezzo di trasporto personale per effettuare delle trasferte in presenza di particolari esigenze di servizio e di determinate condizioni che favoriscano un miglior espletamento dell'attività lavorativa, anche in termini di economicità, riconoscendo un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai mezzi di trasporto pubblico. Ciò premesso, chiede di sapere se l'indennità che intende riconoscere ai propri dipendenti per l'utilizzo del mezzo personale di trasporto debba concorrere interamente alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), o se alla stessa possa applicarsi il regime delle trasferte previsto dal comma 5 del medesimo articolo 51.

L’Agenzia ritiene che, laddove l'indennizzo basato sulle tariffe del trasporto pubblico risulti di importo uguale o minore rispetto a quello determinato in base alle tabelle ACI, lo stesso sarà da considerarsi non imponibile ai sensi dell'articolo 51, comma 5, del Tuir. Diversamente, nell'ipotesi in cui l'indennità di trasferta determinata in base alle tariffe del trasporto pubblico risulti di importo maggiore rispetto a quella determinata sulla base delle tabelle ACI, la differenza sarà da considerarsi reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Tuir.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta ad interpello n. 405 del 2 agosto 2022](#)). 

B.2.2) Bonus 200 euro

Nonostante la legge di conversione del D.L. 50/22 abbia confermato che il periodo di riferimento per verificare la fruizione dello sgravio contributivo, con conseguente diritto al bonus, è il primo quadrimestre dell'anno 2022, Inps ribadisce che, come condiviso con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la posizione espressa con la circolare n. 73 del 24 giugno 2022 ove è stato specificato che il suddetto

periodo di riferimento si intende esteso al giorno precedente la pubblicazione della circolare citata.

Anche se, in merito, la legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91, non ha modificato il disposto dell'articolo 31 del decreto-legge citato, resta quindi confermata l'indicazione dell'Istituto avallata dal Ministero vigilante. Le istruzioni riportate dalla circolare in esame rimangono, pertanto, valide.

(INPS – [Messaggio n. 3099 del 5 agosto 2022](#)). ↗

B.3. Varie

B.3.1) Controllo e rendicontazione PNRR

La Circolare della Ragioneria generale descrive i principali flussi procedurali inerenti i processi di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR. Alla Circolare sono allegate le "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori" che illustrano più nel dettaglio tutti i citati flussi procedurali.

(Ragioneria Generale dello Stato – [Circolare n. 30 del 11 agosto 2022](#)). ↗

B.3.2) L'imposta di bollo sulle fatture dei forfettari

Secondo l'Agenzia assumono rilevanza, ai fini del calcolo dell'ammontare dei ricavi, anche le spese addebitate al cliente da parte dei professionisti in regime forfettario per l'imposta di bollo. L'Agenzia ritiene quindi che l'importo del bollo addebitato in fattura al cliente assuma la natura di ricavo o compenso e concorra alla determinazione forfettaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva, secondo quanto disposto dall'articolo 4 della legge n. 190 del 2014.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta ad interpello n. 428 del 12 agosto 2022](#)). ↗

B.3.3) Aliquota Ires ridotta

Richiamando la circolare n. 15/E del 2022, l'Agenzia ricorda che l'agevolazione in esame non ha natura "meramente" soggettiva, in quanto non spetta solo in ragione della qualità del soggetto che la invoca, ma trova giustificazione anche nella natura dell'attività svolta ritenuta dal legislatore meritevole.

(Agenzia delle Entrate – [Risposta ad interpello n. 439 del 29 agosto 2022](#)). ↗

B.3.4) Tracciabilità

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la delibera ANAC di aggiornamento in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, con particolare riferimento al settore dei servizi sanitari e sociali dopo il D.L. 73/22.

Per quanto concerne la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ANAC evidenzia che la stessa si applica ogni qual volta si disponga di risorse pubbliche, indipendentemente dalla natura del rapporto intercorrente tra la pubblica amministrazione e il contraente che riceve tali risorse e quindi anche ai contratti estranei o esclusi rispetto al codice dei contratti pubblici. Da ciò consegue che tale disciplina trova applicazione, innanzitutto, agli affidamenti di servizi sociali effettuati ai sensi del codice dei contratti pubblici e, in particolare, dell'articolo 142 e degli articoli 112 e 143 (affidamenti riservati). Inoltre, il decreto del Ministro del lavoro e

delle politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021 recante le «Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli articoli 55-57 del Codice del terzo settore» ha chiarito l'applicazione della normativa sulla tracciabilità anche agli istituti disciplinati dagli articoli 55-58 del codice del terzo settore, che rappresentano fattispecie estranee rispetto al codice dei contratti pubblici. Infine, la disciplina in esame si applica alle prestazioni di servizi socio-sanitari erogate in regime di accreditamento secondo le disposizioni nazionali e regionali in materia. In tale ambito, tuttavia, attesa la particolarità di talune fattispecie, si rende necessaria la previsione di misure di semplificazione degli adempimenti, per evitare l'introduzione di inutili appesantimenti procedurali. In particolare, con riferimento alle prestazioni socio sanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia, la stazione appaltante potrà acquisire il CIG in occasione della sottoscrizione della convenzione con l'operatore economico accreditato e riportare lo stesso in tutti i pagamenti disposti in attuazione della convenzione. L'operatore economico dovrà riportare il CIG negli strumenti di pagamento utilizzati nell'ambito della filiera delle imprese secondo le indicazioni contenute nella determinazione 4/11.

Analoghe modalità di acquisizione del CIG potranno essere utilizzate con riferimento al collocamento dei minori, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria Minorile, in comunità socio-educative accreditate presso gli Albi Regionali del territorio nazionale, per il collocamento o per il ricovero di soggetti disabili in strutture accreditate, per il ricovero in strutture RSA per anziani, per la frequenza di centri diurni per minori o per disabili e per la frequenza di centri socio educativi. In tal caso, il CIG è acquisito all'atto della sottoscrizione della convenzione con il soggetto accreditato ed è riportato sul provvedimento che dispone ciascun collocamento e nei pagamenti effettuati in forza della convenzione. L'operatore economico accreditato dovrà riportare il CIG negli strumenti di pagamento utilizzati nell'ambito della filiera delle imprese secondo le indicazioni contenute nella medesima determinazione 4/11.

(ANAC – [Delibera n. 371 del 27 luglio 2022](#) – Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12.08.2022). [↗](#)

C. GIURISPRUDENZA

C.1. Finanza locale

C.1.1) Bilancio d'esercizio 2021 Enti del SSN

Approvate le linee guida per la relazione del collegio sindacale degli enti del Servizio sanitario nazionale sul bilancio di esercizio 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213.

(Corte dei Conti, Sezione Autonomie – [Deliberazione n. 12/SEZAUT/2022/INPR del 21 luglio 2022](#) – Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17.08.2022). [↗](#)

SEZIONE II – FOCUS

Gli obblighi informativi dopo il Decreto Trasparenza

Il decreto Trasparenza (Dlgs 104/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 176/2022) impone a tutti i datori di lavoro l'onere di studiare, analizzare e applicare una novità rilevante in tempi assai brevi.

Questo problema è amplificato dalla mancanza di un vero e proprio regime transitorio: il decreto, infatti, è in vigore dal 1° agosto per tutti i rapporti di lavoro in essere a quella data. Questo significa che tutti i lavoratori che hanno un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione inclusa tra quelle elencate dal decreto possono, già da tale data, chiedere di ricevere il nutrito “pacchetto” di informazioni previste ed elencate dal testo normativo.

Fortunatamente, tale richiesta non deve essere evasa subito dal datore di lavoro e dal committente: secondo l'articolo 16 del decreto, questi hanno 60 giorni di tempo per provvedere.

Per i rapporti di lavoro o di collaborazione non ancora sorti alla data del 1° agosto, il decreto legislativo diventa vincolante solo al termine del periodo di “vacatio legis” applicabile a qualsiasi provvedimento normativo e quindi, – calcolando che il decreto è stato pubblicato in Gazzetta il 29 luglio – a partire dal 13 agosto.

Da tale data chi assume un lavoratore subordinato o stipula un contratto di collaborazione coordinata e continuativa deve adempiere alle nuove disposizioni.

Secondo l'articolo 1 del Dlgs 152/1997 (come modificato dal decreto Trasparenza), un datore o un committente hanno a disposizione diverse modalità per adempiere agli obblighi informativi.

La prima modalità è la consegna delle informazioni all'atto dell'instaurazione del rapporto (quindi, alla firma del contratto) o prima dell'inizio dell'attività lavorativa, all'interno del contratto o con la comunicazione di assunzione inviata ai sensi del Dl 510/1996. Chi non fosse pronto a comunicare queste informazioni già dal 13 agosto potrà fare ricorso alle forme di comunicazione differita previste dal comma 3 del nuovo articolo 1, che consente di comunicare la maggioranza delle informazioni mediante comunicazione scritta da consegnare entro i sette giorni successivi all'inizio della prestazione lavorativa.

Per un piccolo gruppo di informazioni, il datore o il committente possono beneficiare di una dilazione ancora maggiore, provvedendo entro un mese dall'inizio della prestazione lavorativa. Si tratta delle informazioni sul nome dell'impresa utilizzatrice (in caso di somministrazione di manodopera), sul diritto a ricevere la formazione, sulla durata del congedo per ferie e degli altri congedi retribuiti, sulla procedura, la forma e i termini del preavviso, sul contratto collettivo applicato e sugli enti previdenziali e assicurativi che ricevono i contributi dovuti dal datore di lavoro.

Gli stessi termini si applicano alla comunicazione prevista dal nuovo articolo 1 bis del Dlgs 152/1997 a carico dei datori che utilizzano piattaforme digitali come supporto per la gestione del rapporto: tali soggetti devono consegnare tale ulteriore comunicazione al personale interessato (e alle organizzazioni sindacali) dal 13 agosto, per i nuovi assunti. Situazione diversa per il personale in forza al 1° agosto: datori e committenti sono

soggetti alla richiesta di integrazione delle informazioni, e va data risposta entro 60 giorni.

Criticità

Cococo e autonomi.

Da un lato il decreto fa esplicito riferimento al fatto che le norme relative agli obblighi di informazione si applicano alle collaborazioni cosiddette “etero-organizzate”, fattispecie peraltro vietate alle Amministrazioni Pubbliche dall’art. 7 co. 5-bis) del D. Lgs, 165/01.

Dall’altro, si escludono dagli obblighi i rapporti di lavoro autonomo, fatte salve le collaborazioni (per le quali vigono gli obblighi), senza peraltro distinguere fra etero-organizzate e collaborazioni per così dire legittimamente autonome.

Pare però di poter affermare con sufficiente tranquillità che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (tutti), che pur rimangono lavoro autonomo, sono compresi negli obblighi di informativa, costituendo una eccezione alla esclusione che il decreto pone proprio per il lavoro autonomo.

Lavoro dipendente

Uno dei nodi principali riguarda la possibilità che il datore di lavoro fornisca ai lavoratori le informazioni rinviando al contratto collettivo applicato, evitando in tal modo di ampliare in modo consistente il contratto di assunzione, possibilità prevista dalla direttiva Ue, che però non è stata esplicitamente riprodotta nel decreto Trasparenza.

In base all'articolo 3 del Dlgs 104/2022, «il datore di lavoro comunica a ciascun lavoratore in modo chiaro e trasparente le informazioni previste dal presente decreto in formato cartaceo oppure elettronico». A questo riguardo Confindustria, osserva che gli obblighi informativi disposti dall'articolo , relativi alla durata delle ferie e dei congedi, al preavviso, agli enti a cui vengono versati contributi previdenziali e assicurativi, nonché le previsioni riferite alla programmazione dell'orario di lavoro potrebbero essere adempiuti con una nota inviata per posta elettronica dal datore di lavoro, in cui si faccia chiaro rinvio alle disposizione del contratto collettivo applicato, con conferma di avvenuta ricezione da parte del lavoratore; oppure tramite invio, sempre tramite email aziendale, di link contenente informazioni presenti sull'intranet aziendale.

Procedura

Informazioni essenziali

Si tratta delle seguenti informazioni: identità delle parti del rapporto di lavoro, identità dell'impresa utilizzatrice (se contratto di somministrazione), sede del datore di lavoro, tipo contrattuale del rapporto di lavoro (es. contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, anche part-time; contratto di lavoro intermittente; contratto di lavoro somministrato a tempo determinato o indeterminato...), durata del periodo di prova (se previsto), programmazione dell'orario ordinario di lavoro.

Tempistiche

Il datore deve fornire le informazioni essenziali ai dipendenti «al più tardi entro una settimana di calendario dal primo giorno di lavoro». Possono essere invece comunicati entro 30 giorni dall'inizio della prestazione lavorativa altre informazioni, ritenute dal

legislatore non essenziali (identità dell'impresa utilizzatrice, in caso di rapporto di somministrazione; diritto a ricevere la formazione erogata dal datore, se prevista; la durata delle ferie nonché di tutti i congedi retribuiti cui il lavoratore ha diritto).

Per i lavoratori già assunti

Il datore di lavoro, su richiesta scritta del lavoratore già assunto alla data del 1° agosto 2022, è tenuto a fornire, aggiornare o integrare entro 60 giorni le informazioni di cui agli articoli 1, 1-bis, 2 e 3 del Dlgs 152/1997 che attuava la direttiva 91/533 (ossia, le informazioni relative all'identità delle parti, il luogo di lavoro, la data di inizio del rapporto di lavoro, la durata del lavoro da effettuare all'estero, la valuta in cui verrà corrisposta la retribuzione eccetera).

Le sanzioni

Il datore è passibile di una sanzione amministrativa pecuniaria che può oscillare da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.

Questa sanzione verrà irrogata dall'Ispettorato del Lavoro che interverrà se c'è una denuncia da parte del lavoratore e previo accertamento ispettivo. [↗](#)